



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 21-12-2018
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 374 del 21-12-2018

OGGETTO	CONTENZIOSO CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI "BOCCONE DEL POVERO" DI MARSALA/COMUNE DI VILLALBA.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 459/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che i minori S.R., S.C. e S.G. in data 19 novembre 1996 sono stati ricoverati, per libera scelta dei genitori, presso l'istituto assistenziale Boccone del Povero di Marsala;
- che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con Decreto del 12 luglio 2002 ha formalizzato il collocamento del minore S.R. presso il medesimo istituto ponendo la retta di mantenimento a carico del Comune di residenza, causa le condizioni di indigenza dei genitori;
- che con successivo decreto del 7 luglio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto il trasferimento dei minori presso altri istituti assistenziali di Camporeale;
- che con decreto del 6 ottobre 2004 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha confermato "a far data dal 20/07/2004 il collocamento del minore S.R.omissis.... presso l'Istituto Boccone del Povero di Marsala, fermo restando la retta a carico del Comune di residenza ...omissis...";

Vista la nota prot. n. 1513 del 17 novembre 2004 trasmessa dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali al Comune di Marsala e, per conoscenza, al Comune di Villalba, con la quale il Dipartimento regionale riteneva sussistere in capo al Comune di Villalba l'obbligo di corrispondere la retta di mantenimento per il ricovero presso la struttura di Marsala del minore S.R. nella misura fissata dalle disposizioni regionali;

Rilevato che:

- il Comune di Villalba, in riscontro alla missiva sopra menzionata, con nota prot. 1645 del 7 aprile 2005, era a sottoporre all'attenzione del predetto Assessorato le vicende anagrafiche della famiglia dei minori evidenziando che alla data di decisione del Tribunale dei Minorenni di Palermo (12 luglio 2002) i minori risiedevano di fatto da circa sei anni a Marsala e che la madre aveva richiesto il trasferimento della residenza nel Comune di Lampedusa, dove risiedeva da tempo, tant'è che per questo motivo i minori non erano stati censiti in questo Comune in occasione del Censimento della popolazione dell'ottobre 2001;
- con la medesima nota, il Comune di Villalba, alla luce di questa situazione anagrafica anomala era altresì a richiedere all'Assessorato il riesame della situazione in questione, precisando che ai sensi dell'art.43 secondo comma del Codice Civile "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale";

Atteso che:

- il Dirigente dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali, con nota prot. 517 del 16 maggio 2005, nell'accusare ricezione delle controdeduzioni fornite dal Comune di Villalba, era a ribadire la competenza al pagamento della retta di mantenimento dei minori in capo al Comune di residenza del nucleo familiare dei minori, specificando l'obbligo di questo Comune di provvedere al pagamento delle rette maturate sino alla cancellazione della madre naturale dal registro anagrafe per trasferimento in altro Comune;
- che in virtù di tale parere venivano liquidate all'Istituto Assistenziale le rette per i periodi di residenza

della madre dei minori in questo Comune e comunque fino al 19 aprile 2004;

Considerato che:

- con atto del 10 luglio 2008 l'Avv. Sammaritano con studio legale in Marsala, in nome e per conto della Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" di Marsala, costituiva in mora il Comune di Villalba riguardo al pagamento delle rette di mantenimento del minore S.R. dal 12.07.2002, data di emanazione del decreto del Tribunale dei Minorenni di Palermo, sino al 24.06.2008, data di cessazione del ricovero per il raggiungimento del diciottesimo anno di età;
- il Comune di Villalba, con nota prot. n. 3266 del 05 agosto 2008, era a trasmettere allo Studio legale Sammaritano i provvedimenti di pagamento adottati a liquidazione delle rette di mantenimento del minore S. R. per i periodi che vanno dal 24 luglio 2002 al 13 settembre 2002 e dal 2 febbraio 2004 al 19 aprile 2004, data di cancellazione della sig.ra M.R., madre del minore, dal registro dell'anagrafe per il trasferimento in altro Comune e a comunicare che null'altro era dovuto dal Comune di Villalba alla Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri "Boccone del Povero";

Dato atto che:

- la Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero", con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2010 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 1133, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Marsala, il Comune di Villalba per sentirlo condannare al pagamento dei compensi fissi mensili e delle rette maturate per il ricovero del minore S. R. presso la propria struttura dal 12.07.2002 sino al 24.06.2008, data di cessazione del ricovero per il raggiungimento del diciottesimo anno di età, per l'importo di € 146.161,94 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
- il procedimento veniva iscritto al n. 429/2010 del Tribunale Civile di Marsala;
- con atto deliberativo n. 33 del 27 aprile 2010, la Giunta Comunale conferiva incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Villalba all'avv. Giuseppe Iacona del foro di Caltanissetta;
- all'udienza del 23 giugno 2010 il Comune di Villalba si costituiva in giudizio avanti al G.I. del Tribunale Civile di Marsala, Dott. Lupia, che assegnava alle parti i termini di rito per la presentazione delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2073 dell'11.04.2011 il legale di fiducia del Comune di Villalba era a comunicare che il procedimento giudiziario, chiamato all'udienza del 6 aprile 2011, veniva rinviato a data da destinarsi atteso il trasferimento del G.I., Dott. Lupia;
- il procedimento giudiziario Comune di Villalba/Congregazione Femminile Serve dei Poveri veniva assegnato al G.I. Dott.ssa Iole Moricca, innanzi alla quale, nell'udienza tenutasi il 27 marzo 2012, venivano precisate le conclusioni;
- nella stessa udienza del 27 marzo 2012 il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

Atteso che il Tribunale Civile di Marsala, nella persona della Dott.ssa Iole Moricca, in data 17 maggio 2012 emetteva sentenza n. 459/2012 con la quale:

- accertava e dichiarava il Comune di Villalba debitore della Congregazione femminile Serve dei poveri "Boccone del Povero";
- condannava il Comune di Villalba a corrispondere a titolo di compensi maturati e non corrisposti alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" la somma di € 146.161,94 oltre interessi a decorrere dalla diffida ricevuta in data 16/7/2008 sino al soddisfo;
- condannava il Comune di Villalba alla refusione delle spese per lite in favore di parte attrice, quantificandoli in complessivi € 4.978,00 di cui € 1.420,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, € 558,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge;

Atteso, altresì, che la sentenza 459/2012 resa in data 17 maggio 2012 veniva depositata in cancelleria il 18 maggio 2012 e notificata, munita di formula esecutiva apposta il 19 luglio 2012, al Comune di Villalba, a mezzo del servizio postale, in data 1 agosto 2012;

Dato atto, altresì, che:

- l'Amministrazione Comunale riteneva opportuno proporre gravame avverso la sentenza 459/2012 del Tribunale Civile di Marsala e che a tal fine con atto deliberativo 129 del 19 ottobre 2012, la Giunta Comunale conferiva incarico all'Avv. Giuseppe Iacona;
- in data 22 ottobre 2012 veniva notificato alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri atto di citazione in appello, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza n. 459/12 del Tribunale di Marsala, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- il procedimento veniva iscritto al n. 1892/2013 R.G. della Corte di Appello di Palermo;

Atteso che la Corte di Appello di Palermo, I^a Sez. Civile, con ordinanza del 27/02/2013, depositata il 15/03/2013, disponeva la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 459/2012, in relazione all'importo oggetto di condanna che oltrepassa la somma di €. 53.741,47 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 aprile 2016;

Considerato che, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 459/2012 resa dal Tribunale Civile di Marsala e dell'ordinanza collegiale emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 27.02.2013, la Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" era a notificare in data 23 settembre 2013, a mezzo del servizio postale, atto di precetto, con il quale intimava il Comune di Villalba di provvedere al pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, della somma complessiva di € 56.635,79 così composta

- €. 53.741,47 a titolo di sorte capitale;
- €. 300,00 a titolo di compenso e spese per attività connesse alla predisposizione del precetto e prodromiche all'inizio della esecuzione;
- €. 2.000,00 a titolo di compenso per atto di precetto;
- €. 92,00 a titolo di C.P.A. al 4%;
- €. 502,32 a titolo di I.V.A.;

Considerato, altresì, che con nota del 13 novembre 2013, trasmessa tramite e mail, il legale di fiducia dell'ente era a comunicare la disponibilità della Congregazione Femminile Serve dei Poveri ad accettare, per non insistere nell'esecuzione forzata del credito portato dal menzionato atto di precetto, il pagamento delle spese legali nella misura di € 2.894,32 entro il termine del 15 gennaio 2014 e il pagamento della sorte capitale nella misura di € 53.741,47 in tre rate trimestrali con scadenza marzo, giugno e settembre 2014;

Che questo Comune ha provveduto a liquidare la somma complessiva di € 56.635,79;

Rilevato che con atto notificato in data 22 ottobre 2012 il Comune di Villalba ha proposto appello, chiedendo con più motivi la riforma della pronuncia di primo grado e l'appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;

Che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.766/2017 ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza n. 459/12 emessa dal Tribunale di Marsala condannando il Comune di Villalba al pagamento di tutte le spese di compensi del doppio grado di giudizio;

Che pertanto il debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, risulta essere pari ad € 92.420,47 risultante dalla differenza tra € 146.161,94 e l'importo di € 53.741,47, riconosciuto con atto di C.C. n.73 del 30/12/2013 e già liquidato;

Che con nota n. 4670 del 13 ottobre 2017 a firma del Sindaco si chiedeva all'avv. Giuseppe Iacona di verificare la perseguibilità di un accordo bonario con la controparte avente ad oggetto la quantificazione precisa del dovuto in base alla condanna portata dalla citata sentenza nonché la previsione di un abbattimento del condannatorio e di una rateizzazione del dovuto in tre anni;

Che l'avv. Giuseppe Iacona, con nota pervenuta con prot. n. 4746 del 18 ottobre 2017, comunicava di aver provveduto ad informare l'avv. Sammartano;

Preso atto che alla data odierna non è pervenuta a questo Comune nessuna comunicazione;

Considerato che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

Dato atto che sono sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione le sentenze di condanna passate in giudicato, nonché a seguito delle novità introdotte dalla L. 353/1990, le sentenze di condanna emesse in primo o secondo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;

Dato atto che il debito in argomento di € 92.420,47 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

Considerato che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone *ex se* in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

Considerato, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, come previsto dal Principio Contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 3 aprile 2008 in materia di debiti fuori bilancio, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione;

Visto il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Visto l'atto deliberativo n.50 del 18 dicembre 2018, esecutivo, con il quale il Consiglio Comunale ha :

- riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. il debito fuori bilancio ammontante ad € 92.420,47 come indicato nella sentenza n. 459/12 emessa dal Tribunale Civile di Marsala il 17 maggio 2012;
- finanziato, ai sensi del comma 2 dell'art.29 del vigente regolamento di contabilità, la somma di € 92.420,47 prevista nel bilancio pluriennale 2018/2020;
- autorizzato la liquidazione in favore della Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" di Marsala;

Visto l'atto deliberativo di C. C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

PROPONE

1) - di impegnare sul cap. n. 300 macroaggregato 01.03.1.110 del bilancio 2018/2020, approvato con atto di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, l'importo di € 92.420,47 da liquidare in favore della Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" come da sentenza n. 459/12 emessa dal Tribunale Civile di Marsala il 17 maggio 2012 e sentenza n. 766/2017, così distinto:

- per € 30.806,82 per l'esercizio finanziario 2018
- per € 30.806,82 per l'esercizio finanziario 2019
- per € 30.806,83 per l'esercizio finanziario 2020

2) di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 20 dicembre 2018

Il responsabile del procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con Determinazione Sindacale n. 2 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;


ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 21-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 92.420,47 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2018	2019	2020	Creditore
727	01.03.110	300	0	30.806,82	30.806,82	30.806,83	ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI